

Delibera n. 21303

Divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 20 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte al verificarsi di determinate condizioni;

VISTO il parere positivo dell'ESMA, rilasciato ai sensi dell'articolo 27 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012;

VISTO il provvedimento dell'ESMA del 16 marzo 2020, che introduce un obbligo temporaneo di notifica alle autorità competenti delle posizioni nette corte uguali o superiori alla soglia dello 0,1% del capitale sociale di emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento dell'ESMA è una misura diversa dalle "restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe" previste dalla presente delibera;

CONSIDERATO il rilevante incremento della volatilità e la significativa discesa dei prezzi verificatesi, in particolare, dal 6 marzo 2020, con riferimento alle azioni indicate nell'allegato 1 alla presente delibera;

RITENUTE non sufficienti le misure restrittive previste dall'articolo 12 del citato Regolamento UE n. 236/2012;

RITENUTO che l'adozione della presente delibera sia indifferibile al fine di preservare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

RITENUTO che per garantire la fiducia del mercato sia necessario introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte sulle azioni indicate nell'allegato 1 alla presente delibera;

RITENUTO che la presente delibera rappresenti una risposta proporzionata al fine di preservare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e al fine di garantire la fiducia del mercato;

D E L I B E R A:

1. Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, in relazione alle azioni indicate nell'allegato 1 alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del citato Regolamento UE n. 236/2012, per un periodo di tre mesi dalla data della presente delibera.
2. Il divieto si applica a chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o in Paesi esteri, anche al di fuori dell'Unione Europea.
3. Si specifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica all'attività di *market making*, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento, purché il soggetto che la pone in essere sia iscritto nell'elenco tenuto dall'ESMA.
4. Si specifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento UE n. 236/2012, che il divieto non si applica alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell'allegato 1 alla presente delibera, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell'indice.
5. Si specifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura della componente azionaria di obbligazioni convertibili acquistate precedentemente.
6. Si specifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, che il divieto non si applica alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura di diritti di opzione acquistati precedentemente.

La presente delibera viene trasmessa all'ESMA e a Borsa Italiana spa e pubblicata nel sito *internet* e sul Bollettino della Consob.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona